

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI
(C.C. R.)**

- C.C. n. 11 del 07.02.2002
- FILE: ConsiglioRagazzi2.doc

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 FINALITÀ	3
Art. 2 OBIETTIVI.....	3
Art. 3 SOGGETTI INTERESSATI.....	3
CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.....	4
Art. 4 COMPETENZE.....	4
Art. 5 AUTONOMIA ECONOMICA.....	4
Art. 6 COMPOSIZIONE E DURATA	5
Art. 7 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	5
Art. 8 ELEZIONI	5
Art. 9 AVVISO DI CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO.....	7
Art. 10 SEDUTE	7
Art. 11 DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	8
Art. 12 DECADENZA E SOSTITUZIONI.....	8
CAPO III IL SINDACO DEI RAGAZZI.....	9
Art. 13 SINDACO DEI RAGAZZI.....	9
CAPO IV LA GIUNTA DEI RAGAZZI.....	9
Art. 14 GIUNTA DEI RAGAZZI	9
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 15 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	10
Art. 16 NORMA TRANSITORIA	10
Art. 17 DIFFUSIONE.....	11
Art. 18 RINVIO.....	11

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

FINALITÀ

1. In riferimento alla legge 28 agosto 1997, n. 285, “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, ed in applicazione dei principi di cui all’art. 1, comma 6, lett. p), dello Statuto Comunale, allo scopo di promuovere i diritti, accrescere le opportunità e favorire un’idonea crescita socio-culturale dei ragazzi nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni, è istituito in Colbordolo il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” (C.C.R.).
2. Nel Consiglio Comunale dei Ragazzi, i ragazzi si riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere liberamente nel rispetto delle regole; in esso i ragazzi elaborano proposte per migliorare il luogo in cui vivono e collaborano a prendere decisioni importanti che riguardano l’intero territorio del Comune di Colbordolo.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi non ha alcun compito politico, alcun colore politico, ed in genere nessun collegamento politico.
4. Il presente Regolamento ne disciplina le competenze, la composizione, le modalità di elezione e di organizzazione.

Art. 2

OBIETTIVI

1. Obiettivi principali del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono quelli di educare i giovani alla rappresentanza democratica, fare vivere agli stessi una concreta esperienza educativa, rendere i ragazzi partecipi e protagonisti della vita democratica del territorio attraverso il coinvolgimento nelle scelte che li riguardano e all’eventuale partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale di Colbordolo o a quelle delle Commissioni Consiliari.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi, con il coinvolgimento attivo dei soggetti di cui al successivo articolo, deve diventare un reale strumento di comunicazione fra ragazzi e Comune, mantenendoli costantemente informati sulle scelte che li riguardano e chiedendo loro collaborazione e pareri.

Art. 3

SOGGETTI INTERESSATI

1. Sono coinvolti nel funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi:
 - a) tutti i Ragazzi delle classi terze, quarte e quinte delle scuole elementari del Comune di Colbordolo. I ragazzi delle prime e seconde classi elementari possono essere coinvolti su argomenti di loro interesse o per sensibilizzarli all’esperienza futura;
 - b) i Genitori che favoriscono, sostengono e valorizzano l’esperienza dei figli;

- c) gli Insegnanti che collaborano all'iniziativa situata all'interno del Progetto di Offerta Formativa (P.O.F.), coordinando i diversi momenti organizzativi e gestionali, sostenendo e valorizzando l'attività dei ragazzi, garantendo loro uno spazio di informazione e di confronto;
- d) il Personale Comunale che sarà impegnato sia nella realizzazione dei progetti, sia come aiuto nello svolgimento delle elezioni e nel normale disbrigo dell'attività amministrativa;
- e) gli Amministratori del Comune di Colbordolo, cui spetta prioritariamente il compito di raccogliere le idee dei Ragazzi, considerarle seriamente e metterle in pratica.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 4

COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha principalmente funzioni propositive e consultive da esplicarsi attraverso proposte, pareri o richieste di informazioni nei confronti degli Organi Comunali sui temi che riguardano la generale attività amministrativa del Comune di Colbordolo, nonché le varie esigenze e istanze che provengono dal mondo giovanile o dai cittadini in genere.
2. Svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo in materia di:
 - a) ambiente, viabilità ed educazione stradale;
 - b) sicurezza;
 - c) sport e tempo libero;
 - d) cultura e spettacolo;
 - e) scuola;
 - f) assistenza ai giovani e agli anziani;
 - g) solidarietà ed amicizia;
 - h) rapporti con l'UNICEF;
 - i) informazioni/comunicazioni.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può richiedere all'Amministrazione Comunale ogni informazione ritenuta utile all'espletamento delle proprie funzioni ed al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del Comune di Colbordolo argomenti attinenti alle materie di cui al comma precedente.

Art. 5

AUTONOMIA ECONOMICA

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni di gestione per quanto riguarda propri progetti territoriali attraverso la disponibilità di risorse economiche messe annualmente a disposizione in bilancio dall'Amministrazione Comunale.
2. Il budget a disposizione viene gestito autonomamente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, con il solo obbligo del rendiconto, per realizzare le proprie finalità. Un Insegnante o un Addetto dell'Amministrazione Comunale del Comune di Colbordolo sarà incaricato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi di intrattenere rapporti di natura economica con i fornitori e di maneggio di denaro senza in ciò avere discrezione alcuna in ordine all'utilizzo.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi può essere chiamato anche a collaborare alla realizzazione di specifici progetti preventivamente approvati e finanziati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Colbordolo è costituito dal Sindaco dei Ragazzi, che lo presiede, e da n.10 Consiglieri. Dura in carica 2 anni.
2. La decadenza o le dimissioni dalla carica del Sindaco dei Ragazzi implica la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 7 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. Partecipano alla elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi tutte le Ragazze ed i Ragazzi regolarmente iscritti alle classi terze, quarte e quinte delle scuole elementari del territorio del Comune di Colbordolo.
2. Possono essere eletti Sindaco dei Ragazzi e Consiglieri gli alunni delle sole classi terze e quarte delle scuole elementari del territorio comunale, aventi residenza anagrafica nel Comune di Colbordolo.
3. Il mandato di Sindaco dei Ragazzi, di Consigliere dei Ragazzi e di Assessore dei Ragazzi è gratuito: l'impegno tuttavia può essere agevolato previo rilascio della giustificazione da parte della Direzione Didattica o degli Insegnanti per il mancato svolgimento dei compiti assegnati dalla scuola il giorno successivo alla seduta a cui partecipano.

Art. 8 ELEZIONI

1. Le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi si svolgono, previa intesa tra l'Amministrazione Comunale del Comune di Colbordolo e la Direzione Didattica Statale interessata, salvaguardando le esigenze scolastiche.

2. Entro il 30 ottobre di ogni due anni vengono presentate presso la Segreteria del Comune di Colbordolo da parte della Scuola due elenchi di nominativi: uno relativo alla carica di Sindaco dei Ragazzi e l'altro alla carica di Consigliere del Consiglio Comunale dei Ragazzi. L'elenco dei nominativi alla carica di Sindaco dei Ragazzi deve comprendere un nominativo per ogni classe 3^a e 4^a elementare, tenendo conto per quanto possibile della rappresentanza dei due sessi, quello invece alla carica di Consigliere Comunale dei Ragazzi un numero pari a 4 nominativi, due bambini e due bambine, per ognuna delle classi 3^a e 4^a elementare.
3. La scuola regolamenterà in modo autonomo al proprio interno i criteri di scelta dei nominativi da includere nelle liste di cui al comma precedente, nonché le modalità per incentivare il confronto fra i candidati e gli elettori e i diversi programmi di lavoro attraverso audizioni, dibattiti, divulgazione di materiale stampato e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo allo scopo di mettere in condizione ogni candidato di presentarsi ed esporre il proprio programma alla maggior parte possibile degli elettori. Durante il periodo della campagna elettorale, della durata massima di n. 7 giorni decorrenti dal 10 novembre, la scuola costituirà, a cura del Dirigente Scolastico e dei docenti incaricati, una Commissione ristretta di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali composta esclusivamente da alunni.
4. Le elezioni si svolgeranno in una data compresa tra il 18 e il 20 novembre, in un solo giorno e in orario scolastico. A seconda delle esigenze potranno essere allestiti da 1 a 2 seggi elettorali, ciascuno composti da 3 alunni non candidati alla carica di Sindaco e Consigliere, con funzioni specifiche rispettivamente di Presidente, Scrutatore e Segretario. Gli elettori riceveranno due schede di colore diverso: una per l'elezione del Sindaco dei Ragazzi e l'altra per l'elezione di Consigliere del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'Ufficio Elettorale; gli elettori saranno ammessi a votare previa identificazione e nell'ordine in cui si presentano. L'espressione del voto deve essere effettuata all'interno della cabina elettorale appositamente allestita. Si potranno esprimere una sola preferenza per l'elezione del Sindaco e due preferenze per l'elezione dei Consiglieri, una per un bambino e una per una bambina. Le schede dovranno essere restituite al Presidente opportunamente piegate per essere introdotte nelle rispettive urne preventivamente sigillate.
5. Le operazioni di scrutinio iniziano e si concludono il giorno successivo alle elezioni. Risulta eletto Sindaco il Candidato che ottiene il maggior numero di voti; sono eletti Consiglieri i primi 10 Candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sia per la carica di Sindaco che per quella di Consigliere, verrà effettuato un sorteggio fra i Candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di consensi.
6. I risultati dello scrutinio vengono esposti all'albo della scuola e comunicati al Comune. Entro il 30 novembre il Sindaco del Comune di Colbordolo proclama i risultati delle elezioni ed insedia ufficialmente il Sindaco ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
7. Prima dell'inizio della vacanze natalizie dovrà essere tenuta la prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi neo eletto.

Art. 9

AVVISO DI CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. La convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi è disposta dal Sindaco dei Ragazzi. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi viene stilato da un Insegnante della Scuola, che assume le funzioni di Coordinatore, insieme ad un rappresentante dell'Amministrazione Comunale. I punti da inserire all'ordine del giorno sono stabiliti dal Sindaco dei Ragazzi anche su proposta dei Consiglieri.
2. L'ordine del giorno, con l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, deve essere consegnato direttamente al Consigliere almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza consiliare. Nei casi d'urgenza l'avviso potrà essere consegnato 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
3. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare e l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ed a quello della Scuola Elementare. Dovrà essere data altresì preventiva notizia ai cittadini con le stesse formalità utilizzate per le adunanze del Consiglio Comunale del Comune di Colbordolo.

Art. 10

SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è presieduto dal Sindaco dei Ragazzi, si riunisce al di fuori dell'orario scolastico di regola una volta ogni 3 mesi. Le sedute sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Componenti il Consiglio; si sospendono nel caso venga a mancare il numero legale. A nessuno degli spettatori è consentito intervenire durante le discussioni, chi non osserva questa regola potrà essere invitato ad allontanarsi.
2. Le deliberazioni, sotto forma di pareri, proposte o richieste, assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sono verbalizzate da un addetto dell'Amministrazione Comunale che assiste alla seduta e svolge il ruolo di Segretario con il compito di:
 - a) registrare le presenze e le assenze;
 - b) raccogliere e verificare le giustificazioni dei Consiglieri assenti;
 - c) prenotare gli interventi;
 - d) stilare il verbale del Consiglio in forma completa e con linguaggio adatto ai ragazzi;
 - e) inviare i verbali al Sindaco dei Ragazzi e agli altri componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
3. Copia delle deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, nonché quelle della Giunta dei Ragazzi di cui al successivo art. 14, dovranno essere affisse per 15 giorni naturali e consecutivi sia all'Albo Pretorio del Comune di Colbordolo che a quello della Scuola Elementare e gli originali trasmesse al Sindaco del Comune di Colbordolo per essere conservate agli atti dell'Amministrazione Comunale. Il Sindaco del Comune di Colbordolo è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile del Comune di Colbordolo la comunicazione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. Le intenzioni dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle questioni poste,

dovranno essere comunicate per iscritto al Consiglio Comunale dei Ragazzi a cura del Sindaco del Comune di Colbordolo.

4. Le sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi si tengono, di regola, presso la Sala Consiliare del Comune di Colbordolo, o presso l'Aula Magna della Scuola Elementare "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Bottega. Il Sindaco dei Ragazzi, sentiti i Consiglieri, può tuttavia stabilire che la seduta del Consiglio si tenga in altra sede quando ciò sia richiesto da situazioni, esigenze od avvenimenti particolari.
5. I genitori dei Ragazzi facenti parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Giunta Comunale dei Ragazzi, ed i genitori degli alunni partecipanti alle sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi, sono responsabili in ordine alla vigilanza dei propri figli prima, durante e dopo le riunioni degli Organi, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a fatti o conseguenze da essi derivanti. A tal fine i genitori degli alunni eletti alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale dei Ragazzi saranno invitati a firmare per presa visione ed accettazione copia del presente Regolamento.

Art. 11 DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Comunale dei Ragazzi. In caso di assenza i Consiglieri dovranno far pervenire la giustificazione al Segretario.
2. Il Consigliere che vorrà prendere la parola in Consiglio dovrà prenotare l'intervento al Segretario per alzata di mano.
3. La votazione in Consiglio avverrà attraverso la procedura del voto palese e per alzata di mano, salvo casi particolari in cui il Consiglio, a maggioranza, decida diversa modalità di voto.

Art. 12 DECADENZA E SOSTITUZIONI

1. Dopo un numero pari a tre assenze ingiustificate in Consiglio, il Consigliere può essere dichiarato decaduto dalla carica e si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Lo stesso dicasi in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica per perdita dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dei Ragazzi.
2. In caso di decadenza o di dimissioni del Sindaco dei Ragazzi, o nell'impossibilità di procedere alla sostituzione dei Consiglieri, che dovranno essere sempre in numero di 10, il Consiglio Comunale dei Ragazzi si scioglie. Entro 30 giorni dalla data di scioglimento si provvederà ad indire immediate nuove elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi neo eletto durerà in carica fino alla naturale scadenza elettorale di quello di cui è stato disposto lo scioglimento.

CAPO III IL SINDACO DEI RAGAZZI

Art. 13 SINDACO DEI RAGAZZI

1. Il Sindaco dei Ragazzi presiede il Consiglio Comunale dei Ragazzi e la Giunta dei Ragazzi. Cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale, garantisce e tutela l'esercizio effettivo delle prerogative dei Consiglieri Comunali e degli Assessori. Distribuisce compiti ed incarichi agli Assessori e ai Consiglieri
2. Il Sindaco dei Ragazzi può rivolgersi direttamente, nelle forme ritenute più opportune, al Sindaco e al Consiglio Comunale del Comune di Colbordolo su questioni ritenute rilevanti.
3. Distintivo del Sindaco dei Ragazzi è una fascia di colore azzurro e bianco con lo stemma del Comune di Colbordolo da portarsi a tracolla.

CAPO IV LA GIUNTA DEI RAGAZZI

Art. 14 GIUNTA DEI RAGAZZI

1. La Giunta dei Ragazzi è nominata dal Sindaco dei Ragazzi ed è presentata al Consiglio Comunale dei Ragazzi nella prima seduta successiva alle elezioni. E' composta da un numero massimo di 3 Assessori, dal Vice-Sindaco, che è di diritto il candidato a Sindaco che ha ottenuto il secondo miglior risultato, e dal Sindaco dei Ragazzi che la convoca e la presiede.
2. Il Sindaco dei Ragazzi sceglie gli Assessori tra coloro che sono stati eletti alla carica di Consiglieri tenendo conto della necessità di assicurare la rappresentatività tra le classi e tra bambine e bambini.
3. La Giunta ha il compito di collaborare con il Sindaco dei Ragazzi. Il Sindaco e la Giunta hanno una funzione esecutiva rispetto alle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi ed una funzione di proposta nei confronti del Consiglio stesso. Spetta al Sindaco ed alla Giunta l'adozione di ogni azione occorrente a dare esecuzione alle decisioni adottate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.
4. La Giunta dei Ragazzi impronta la propria attività ai principi della collegialità e della trasparenza ed ha competenza all'adozione di delibere-proposte che non richiedono impegno di spesa.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento dovrà essere fedelmente osservato come legge fondamentale del Consiglio Comunale dei Ragazzi ed entra in vigore dal momento dell'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di Colbordolo che lo approva.
2. Eventuali modifiche al Regolamento dovranno essere deliberate dal Consiglio Comunale dei Ragazzi con il voto favorevole dei 2/3 dei Componenti e trasmesse al Consiglio Comunale del Comune di Colbordolo che dovrà pronunciarsi in merito con apposita deliberazione. Le modifiche diventeranno esecutive ad avvenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Colbordolo che le ha approvate.

Art. 16

NORMA TRANSITORIA

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 8 del presente Regolamento, in sede di prima istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, verranno osservati i seguenti tempi tecnici di svolgimento delle elezioni:
 - a) entro il 30 marzo 2002 presentazione alla Segreteria del Comune di Colbordolo da parte della Scuola degli elenchi dei nominativi alla carica di Sindaco dei Ragazzi e di Consigliere del Consiglio Comunale dei Ragazzi;
 - b) dal 10 aprile 2002, e per la durata di 7 giorni, inizio della campagna elettorale;
 - c) svolgimento delle elezioni in una data compresa tra i giorni 18 e 20 aprile 2002;
 - d) 25 aprile 2002, ore 10,00, presso l'Aula Magna della Scuola Elementare "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Bottega, in occasione della celebrazione della festività nazionale della Liberazione, presentazione del Sindaco dei Ragazzi e del Consiglio Comunale dei Ragazzi al Sindaco, ai Consiglieri Comunali ed ai cittadini del Comune di Colbordolo;
 - e) 31 agosto 2003, decadenza del primo Consiglio Comunale dei Ragazzi ed inizio di una nuova procedura di elezione per il suo rinnovo secondo le norme di cui al presente Regolamento.

Art. 17
DIFFUSIONE

1. Del presente Regolamento dovrà essere data ampia pubblicità e diffusione; consegnato in copia ai Consiglieri Comunali in carica del Comune di Colbordolo e, nel numero di almeno 1 copia, distribuito ad ogni classe terza, quarta e quinta della Scuola Elementare di Bottega per essere affisso in ogni aula ed illustrato agli alunni a cura degli Insegnanti.
2. Copia del Regolamento dovrà altresì essere pubblicato nel notiziario dell'Amministrazione comunale "COLBORDOLO" per essere portato a conoscenza delle famiglie ed inserito nel sito Internet del Comune di Colbordolo "<http://www.comune.colbordolo.pu.it>" affinché ognuno ed in qualsiasi momento ne possa prendere visione.

Art. 18
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio, per analogia, alle norme che regolano il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Colbordolo, tenendo in ogni caso sempre presente l'età dei Soggetti destinatari.